

Bruxelles, 11.10.2019  
COM(2019) 459 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori**

## **ALLEGATO**

### **PROGETTO**

#### **DECISIONE N. [.../2019] DEL COMITATO PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI del ...**

#### **recante adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori**

IL COMITATO CETA PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI,

visto l'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"),

considerando che l'articolo 8.44, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato CETA per i servizi e gli investimenti adotta un codice di condotta da applicare alle controversie derivanti dal capo 8 dell'accordo, che possa sostituire o integrare le norme in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

#### **Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) le definizioni di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), dell'accordo;
- b) le definizioni di cui al capo 8 (Investimenti), articolo 8.1 (Definizioni), dell'accordo;
- c) "assistente": una persona, diversa da una persona alle dipendenze del segretariato dell'ICSID, che, su mandato di un membro, assiste quest'ultimo nelle sue ricerche o lo sostiene nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) "candidato": la persona che ha presentato domanda di nomina al ruolo di membro o che è altrimenti a conoscenza del fatto di essere stata proposta per tale nomina;
- e) "mediatore": la persona che conduce una mediazione a norma dell'articolo 8.20 (Mediazione) dell'accordo; e
- f) "membro": un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo.

#### *Articolo 2*

#### **Responsabilità nel procedimento**

I candidati, i membri e gli ex membri evitano qualsiasi irregolarità e apparenza di irregolarità e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie.

#### *Articolo 3*

#### **Obblighi di dichiarazione**

1. I candidati dichiarano alle parti qualunque interesse, relazione o fatto passato e presente che possa influire o essere ragionevolmente ritenuto tale da influire sulla

loro indipendenza o imparzialità, che generi o possa ragionevolmente essere ritenuto fonte di conflitti di interesse diretti o indiretti, o che dia adito o possa ragionevolmente essere ritenuto tale da dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti. La dichiarazione degli interessi, delle relazioni o dei fatti passati riguarda almeno gli ultimi cinque anni precedenti il momento in cui il candidato presenta la domanda o viene altrimenti a conoscenza del fatto di essere stato proposto per la nomina al ruolo di membro.

2. I membri comunicano per iscritto le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta alle parti e, ove pertinente in relazione ad una controversia, alle parti della controversia.
3. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. I membri dichiarano in qualsiasi momento tali interessi, relazioni e fatti per tutta la durata delle loro funzioni informandone le parti e, se del caso, le parti della controversia.
4. Al fine di garantire che i candidati e i membri forniscano le informazioni pertinenti, le dichiarazioni sono effettuate utilizzando un modulo standard, con la possibilità di aggiungere o allegare qualsiasi documento, e conformemente a qualsiasi altra procedura stabilita dalle parti.

#### *Articolo 4*

#### **Indipendenza, imparzialità e altri obblighi dei membri**

1. Oltre agli obblighi stabiliti dall'articolo 2 della presente decisione, i membri devono essere ed apparire indipendenti e imparziali ed evitare conflitti d'interessi diretti e indiretti.
2. I membri non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte, una parte della controversia o qualsiasi altra persona che partecipi al procedimento o sia in esso coinvolta, dal timore di critiche o da relazioni o responsabilità di natura finanziaria, commerciale, professionale, familiare o sociale.
3. I membri non contraggono, direttamente o indirettamente, alcun obbligo, non accettano alcun beneficio, non avviano alcuna relazione né acquisiscono alcun interesse finanziario tale da influire, o da dare l'impressione di influire, sulla loro indipendenza o imparzialità.
4. I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.
5. I membri esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell'intero procedimento.
6. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione o a una sentenza e non delegano ad altri tale dovere.
7. I membri adottano tutte le misure opportune per garantire che i loro assistenti siano a conoscenza dell'articolo 2 (Responsabilità nel procedimento), dell'articolo 3 (Obblighi di dichiarazione), paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4 (Indipendenza, imparzialità e altri obblighi dei membri), paragrafi da 1 a 5, dell'articolo 5 (Obblighi

degli ex membri), paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 6 (Riservatezza) della presente decisione e li rispettino, *mutatis mutandis*.

8. I membri tengono adeguatamente conto delle altre attività di risoluzione delle controversie previste dall'accordo e, in particolare, delle decisioni o delle sentenze pronunciate dal tribunale d'appello.

#### *Articolo 5*

#### **Obblighi degli ex membri**

1. Gli ex membri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello.
2. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualità di rappresentanti di una qualsiasi delle parti della controversia.
3. Fatta salva la possibilità di continuare a esercitare le loro funzioni in una divisione fino alla chiusura dei procedimenti di tale divisione, i membri si impegnano a non intervenire in modo alcuno, dopo la fine del loro mandato:
  - a) in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato;
  - b) in controversie in materia di investimenti collegate in modo chiaro e diretto ad altre controversie, anche già risolte, di cui si sono occupati in qualità di membri del tribunale o del tribunale d'appello.
4. Qualora sia informato o venga comunque a conoscenza di una condotta presumibilmente incompatibile con gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, o con qualsiasi altra parte della presente decisione, da parte di un ex membro durante il suo mandato, il presidente del tribunale o del tribunale d'appello esamina la questione, dà all'ex membro la possibilità di essere sentito e, previo esame della questione, ne informa:
  - a) l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro è iscritto;
  - b) le parti;
  - c) qualora la questione riguardi una controversia specifica, le parti della controversia; nonché
  - d) il presidente di qualunque altro organo giurisdizionale o tribunale internazionale competente in vista dell'avvio delle misure del caso.

Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubblica la sua decisione di intraprendere le azioni di cui alle lettere da a) a d), unitamente alle motivazioni che la giustificano.

#### *Articolo 6*

#### **Riservatezza**

1. I membri e gli ex membri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si

avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

2. I membri non divulgano, né integralmente né in parte, un'ordinanza, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione conformemente alle norme di trasparenza di cui all'articolo 8.36 (Trasparenza del procedimento) dell'accordo.
3. I membri e gli ex membri non divulgano le deliberazioni del tribunale o del tribunale d'appello né le opinioni dei membri, tranne per mezzo di un'ordinanza, una decisione o una sentenza.

#### *Articolo 7*

##### **Spese**

Ciascun membro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato alla procedura e delle spese sostenute, come pure del tempo e delle spese del suo assistente.

#### *Articolo 8*

##### **Sanzioni**

1. Si precisa che le disposizioni del presente codice di condotta si applicano unitamente agli obblighi di cui all'articolo 8.30, paragrafo 1, dell'accordo, e che alle violazioni del presente codice di condotta si applicano le procedure di cui all'articolo 8.30, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8.30, paragrafo 4, dell'accordo.
2. Si precisa che il comitato misto CETA dà al membro la possibilità di essere sentito prima dell'adozione di qualsiasi decisione a norma dell'articolo 8.30, paragrafo 4, dell'accordo.

#### *Articolo 9*

##### **Mediatori**

1. Le disposizioni della presente decisione che si applicano ai candidati si applicano, mutatis mutandis, alle persone che sono a conoscenza del fatto di essere proposte per la nomina al ruolo di mediatore.
2. Le disposizioni della presente decisione che si applicano ai membri si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori a decorrere dalla data della loro nomina al ruolo di mediatore fino alla data in cui:
  - a) le parti della controversia adottano una soluzione concordata;
  - b) il mediatore fornisce una dichiarazione scritta con cui si dimette dalle sue funzioni; o
  - c) una o entrambe le parti della controversia comunicano per iscritto, mediante lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia, che pongono fine all'incarico del mediatore o al procedimento di mediazione, se la data di quest'ultima comunicazione è anteriore.
3. Le disposizioni della presente decisione che si applicano agli ex membri si applicano, mutatis mutandis, agli ex mediatori.

#### *Articolo 10*

##### **Comitati consultivi**

1. Per garantire la corretta applicazione del presente codice di condotta, dell'articolo 8.30 (Norme etiche) e, laddove ciò sia previsto, per lo svolgimento di qualsiasi altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti ciascuno da un comitato consultivo.
2. I comitati consultivi sono composti dal rispettivo vicepresidente e dai due membri più anziani del tribunale o del tribunale d'appello.

*Articolo 11*

**Entrata in vigore**

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.

Fatto a ..., il ...